



Comune di Lavis
PROVINCIA DI
TRENTO

REGOLAMENTI COMUNALI

Regolamento per l'esercizio dell'attività dello spettacolo
viaggiante

Approvato con deliberazione consiliare n. 48 di data 29.11.2017
Modificato con deliberazione consiliare n. 7 di data 03.03.2022

INDICE

CAPO I	Disposizioni generali
Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Tributi comunali ed eventuale deposito cauzionale
Art. 4	Temporaneità della concessione
Art. 5	Responsabilità verso terzi
CAPO II	Registrazioni delle attrazioni e licenza di esercizio
Art. 6	Ufficio competente
Art. 7	Registrazione e assegnazione del codice identificativo delle nuove attrazioni
Art. 8	Cessione, vendita o dismissione delle attività registrate
Art. 9	Licenza di esercizio
Art. 10	Subingresso nell'esercizio dell'attività
CAPO III	Parchi di divertimento
Art. 11	Ufficio competente
Art. 12	Individuazione dei parchi di divertimento
Art. 13	Presentazione delle domande di partecipazione al parco divertimenti
Art. 14	Istruttoria
Art. 15	Graduatorie, attribuzione dei punteggi e criteri di assegnazione delle aree
Art. 16	Attrazioni complementari
Art. 17	Sostituzione dell'attrazione
Art. 18	Rinuncia all'installazione
Art. 19	Ritardo nell'installazione dell'attrazione
Art. 20	Commissione comunale di Vigilanza
Art. 21	Strutture di vendita di alimenti e bevande
Art. 22	Funzionamento del parco divertimenti
Art. 23	Riduzione
CAPO IV	Circhi ed attrazioni non costituenti parco di divertimento
Art. 24	Ufficio competente
Art. 25	Installazione di circhi ed attrazioni non costituenti parchi divertimento
Art. 26	Presentazione della domanda
Art. 27	Istruttoria e svolgimento
CAPO V	Disposizioni finali
Art. 28	Tendoni e similari
Art. 29	Esercizio dell'attività e rappresentanza
Art. 30	Rinvii ed abrogazioni
Art. 31	Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della L. 18/03/1968 n. 337, disciplina l'assegnazione delle aree per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante sul territorio del Comune di Lavis.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai circhi equestri ed allo spettacolo viaggiante installati su aree private ove queste siano assunte in comodato dal Comune di Lavis.
3. Le aree adibite ad attività dello spettacolo viaggiante sono quelle individuate con apposito provvedimento della Giunta comunale.
4. E' vietata la concessione di aree non incluse nell'elenco di cui sopra, e la sub-concessione delle aree, sotto qualsiasi forma, secondo quanto stabilito dall'art. 9 della L. 337/1968.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, secondo le definizioni di cui al D.M. 18/05/2007 "e ss.mm.", si intende per:
 - a) Spettacoli viaggianti: le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento.
 - b) Attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante ricompresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale, redatto ai sensi dell'art. 4 della L. 337/1968, approvato con Decreto Interministeriale 23/04/1969 e ss. aggiornamenti e mm..
 - c) Parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione di servizi comuni.
 - d) Circhi equestri: complessi di attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata almeno una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, nonché animali ed ove il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista.
 - e) Gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del presente decreto, è equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni.
 - f) Conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento della attività quando questa è posta a disposizione del pubblico.
 - g) Attrazione complementare, quella classificata come piccola attrazione, azionata a forza muscolare o automaticamente, per il cui funzionamento non è necessario l'intervento diretto dell'operatore e posta a complemento di altre attrazioni del medesimo operatore.
 - h) Strutture di vendita alimenti e di ristoro, quelle adibite alla vendita ed alla somministrazione di alimenti e bevande, quali ad esempio bibite, panini, zucchero filato, prodotti di gastronomia e dolci.
 - i) Attrazioni aventi diritto di precedenza: al fine di istituire la "graduatoria A" di cui all'art. 15, sono tali quelle attrazioni presenti nell'edizione della fiera della Lazzera antecedente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e facenti capo ad un gestore che

abbia partecipato consecutivamente negli ultimi tre anni; è fatta salva l'assenza per gravi e comprovati motivi.

Art. 3

Canoni e tariffe comunali ed eventuale deposito cauzionale

1. Il rilascio del provvedimento di concessione delle aree adibite ad attività dello spettacolo viaggiante è subordinato al pagamento del Canone per l'Occupazione delle Aree e Spazi Pubblici (COSAP), della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e delle spese istruttorie secondo quanto stabilito dall'Amministrazione comunale.
2. E' facoltà dell'Amministrazione comunale, nel caso l'occupazione interessi aree di particolare pregio, di assoggettare il soggetto autorizzato ad esercitare l'attività dello spettacolo viaggiante alla costituzione di un deposito cauzionale finalizzato all'indennizzo per eventuali danni o manomissioni ai beni mobili o immobili di proprietà del Comune riconducibili alla responsabilità diretta dello stesso.
3. L'importo del deposito cauzionale, le modalità di incameramento e la restituzione al termine dell'occupazione saranno gestite dal Servizio Patrimonio del Comune di Lavis, secondo quanto previsto con apposita deliberazione della Giunta comunale.

Art. 4

Temporaneità della concessione

1. La concessione delle aree ha carattere temporaneo ed è limitata al periodo indicato nel provvedimento, comprensivo del tempo necessario per il montaggio e smontaggio delle strutture.
2. L'occupazione dell'area può essere revocata per ragioni di sicurezza e ordine pubblico o in caso di eventi eccezionali per i quali l'Amministrazione debba disporre dell'area data in concessione.

Art. 5

Responsabilità verso terzi

1. Il concessionario risponde per il proprio operato e per quello dei propri dipendenti e collaboratori, se dallo stesso derivino ad altri danni ingiusti.
2. Ogni responsabilità per i danni causati, sia direttamente che indirettamente dall'attività posta in essere, ivi incluse le fasi di montaggio e smontaggio delle strutture, è a totale carico del concessionario.
3. L'Amministrazione comunale non si assume responsabilità verso il concessionario e verso terzi per qualsiasi imprevisto derivi dall'occupazione del suolo e dall'installazione, esercizio e smontaggio delle attrazioni.

CAPO II

REGISTRAZIONI DELLE ATTRAZIONI E LICENZA DI ESERCIZIO

Art. 6

Ufficio competente

1. la competenza per l'istruttoria delle pratiche di cui al presente Capo II è dell'ufficio Comunale/SUAP del Comune di Lavis.

Art. 7

Registrazione e assegnazione del codice identificativo delle nuove attrazioni

1. Secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.M. 18/05/2007, ogni nuova attrazione dello spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal citato decreto ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune. Ad ogni nuova attrazione viene rilasciata dal Comune che effettua la registrazione un "codice identificativo."
2. Il procedimento per la registrazione dell'attrazione ed il rilascio del codice identificativo è quello definito dall'art. 4 del sopra citato D.M. 18/05/2007 e comprende l'acquisizione di un parere della competente commissione di vigilanza sulla sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3 del D.M. 18/05/2007 ovvero, per le "piccole attrazioni" di cui alla Sezione I dell'elenco di cui all'art. 4 della L. 337/1968, di una asseverazione di tecnico abilitato o certificazione dell'organismo di certificazione dalla quale risulta la corrispondenza, della documentazione allegata all'istanza, ai requisiti previsti dal succitato D.M. 18/05/2007.
3. Gli oneri per la fornitura della targa contenente il codice identificativo da apporre sull'attrazione sono a carico del gestore.

Art. 8

Cessione, vendita o dismissione delle attività registrate

1. Il gestore deve comunicare la cessione, vendita o la dismissione dell'attività registrata, presso il Comune che ha effettuato la registrazione. In caso di dismissione il gestore dovrà anche consegnare la targa o certificarne l'avvenuta distruzione.
2. Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso dovrà ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

Art. 9

Licenza di esercizio

1. Al fine di ottenere la licenza di esercizio, valida sull'intero territorio nazionale, l'interessato dovrà inoltrare al Comune di residenza o di sede della Società, apposita istanza in carta legale dichiarando, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
 - a) Luogo e data di nascita ovvero data di costituzione, se trattasi di società.
 - b) Codice fiscale/partita IVA.
 - c) Residenza/sede legale.
 - d) Numero e tipologia delle attrazioni.
2. Inoltre dovrà essere dichiarato:
 - a) Di aver ottenuto la registrazione dell'attrazione indicando il Comune che vi ha provveduto ed il codice identificativo assegnato.
 - b) Di essere in possesso del manuale di uso e manutenzione e del libretto dell'attrazione.
 - c) Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm. ed integrazioni (antimafia) nonché di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all'art. 11, R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.); nel caso di società, tutte le persone di cui all'art. 2, D.P.R. 252/1998, devono rendere tale dichiarazione.
3. Dovrà inoltre essere allegata documentazione fotografica della/delle attrazione/i nonché copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 10
Subingresso nell'esercizio dell'attività

1. La cessione dell'attività di Spettacolo Viaggiante potrà essere comprensiva di tutte le attrazioni indicate sulla licenza oppure solo di una o alcune di esse.
2. Il trasferimento della gestione o della titolarità dell'attrazione per atto tra vivi o causa di morte determinerà a favore del subentrante il riconoscimento dei punteggi e degli eventuali diritti di priorità già acquisiti dal cedente per la partecipazione al parco di divertimento organizzato nel Comune di Lavis, relativi all'attrazione, o attrazioni, oggetto della voltura.
3. La vendita o la cessione dell'attività dovrà essere comunicata da parte del cedente al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo al fine di ottenere la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.
4. Il nuovo proprietario dell'attività, prima dell'attivazione della stessa, dovrà procedere all'aggiornamento della propria licenza di esercizio.
5. La cessione delle attrazioni e la successione nella titolarità delle stesse sono comprovate con l'esibizione del relativo atto notarile debitamente registrato e con la dichiarazione di successione Regularmente presentata.

CAPO III
PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 11
Ufficio competente

1. la competenza per l'istruttoria delle pratiche di cui al presente Capo III è del Corpo di Polizia Locale operante nel Comune di Lavis.

Art. 12
Individuazione dei parchi di divertimento

1. Nel Comune di Lavis è costituito un parco di divertimenti in occasione della fiera della Lazzera la cui cadenza annuale segue la festività della Pasqua, tradizionalmente la fiera della Lazzera ha cadenza la seconda domenica prima della Pasqua salvo slittamento della stessa causa concomitanza con la fiera di S. Giuseppe di Trento.
2. Con provvedimento della Giunta comunale verranno periodicamente individuate ed aggiornate le aree adibite a parco divertimenti nonché la durata dello stesso.

Art. 13
Presentazione delle domande di partecipazione al parco divertimenti

1. Le domande di partecipazione al parco divertimenti costituito in occasione della fiera della Lazzera dovranno pervenire al Comune di Lavis dal 01 al 31 gennaio dell'anno di svolgimento.
2. Le domande dovranno essere presentate utilizzando l'apposita modulistica che, una volta confezionata, verrà messa a disposizione dei richiedenti.
3. La presentazione della domanda oltre il termine stabilito equivarrà a mancata presentazione della stessa.

Art. 14 **Istruttoria**

1. La domanda di partecipazione al parco divertimenti, presentata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, dovrà contenere l'indicazione del luogo e del periodo temporale di svolgimento. Inoltre nella stessa dovranno essere dichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
 - a) Generalità, residenza, codice fiscale/partita IVA, posta elettronica certificata, recapito postale e telefonico del richiedente.
 - b) Nel caso di società, oltre a quanto sopra, dati completi della stessa, partita IVA, sede legale, individuazione del legale rappresentante.
 - c) Copia della licenza di esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante.
 - d) Elenco delle attrazioni per le quali si richiede l'autorizzazione ad esercitare nel parco divertimenti.
 - e) esatte misure di ingombro delle attrazioni, comprese cassa, pedane e strutture pensili.

All'istanza di cui sopra dovranno essere allegati:

- a. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
 - b. Certificato di collaudo annuale in corso di validità per ogni attrazione oggetto dell'istanza.
 - c. Polizza assicurativa in corso di validità che attesti in maniera univoca, mediante indicazione del codice identificativo, la copertura assicurativa della/delle attrazione/i.
2. L'ammissione ovvero il diniego dell'istanza vengono comunicati al richiedente entro il 28 febbraio, con l'eventuale richiesta di elementi integrativi. La mancata risposta alla richiesta di integrazione entro il termine di dieci giorni dalla ricezione, comporta l'archiviazione della domanda.
 3. Il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato all'acquisizione della documentazione attestante:
 - a) L'avvenuto pagamento del canone occupazione spazi ed aree pubbliche.
 - b) La dichiarazione di corretto montaggio così come prevista all'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'interno 18 maggio 2007.
 - c) Certificazione redatta da parte di tecnico abilitato che, ad avvenuto montaggio della attrazione, ne attesti la regolarità sia dal punto di vista statico e sia per quanto riguarda il collegamento alla rete elettrica.

Art. 15 **Graduatorie, attribuzione dei punteggi e criteri di assegnazione delle aree**

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento le attrazioni aventi diritto di precedenza, come definite all'articolo 2, comma 1, lett. i), mantengono il diritto ad ottenere la concessione.
2. In riferimento alle attrazioni aventi diritto di precedenza verrà stilata una graduatoria definita "graduatoria A" attribuendo i seguenti punteggi:
 - a) Frequenza: 3 punti per ogni anno di effettivo esercizio dell'attività nel parco divertimenti nell'ambito della fiera della Lazzera, nel caso di sostituzione dell'attrazione con altra autorizzata il punteggio sarà cumulato ed attribuito a quest'ultima.
 - b) Anzianità: 0,1 punti per ogni presenza nel parco divertimenti, indipendentemente dall'attrazione utilizzata, nel caso di subentro nel parco divertimenti, viene attribuito al gestore subentrante.

Il punteggio di cui alla lettera a) verrà conteggiato per il periodo relativo a n. 6 edizioni del parco divertimenti, antecedenti l'approvazione del presente Regolamento.

Il punteggio relativo alla lettera b) verrà computato per il periodo corrispondente a n. 15 edizioni del parco divertimenti antecedenti l'approvazione del presente Regolamento e solo in fase di prima stesura della graduatoria.

3. La graduatoria "A" verrà annualmente aggiornata attribuendo il solo punteggio di cui alla lettera a) sopra indicata.
4. Nel caso di mancata presentazione della domanda, o presentazione della stessa fuori dei termini previsti dall'art. 13, comma 1, da parte del gestore relativamente alla attrazione inserita nella "graduatoria A", salvo il caso di rinuncia temporanea per giustificati motivi di cui all'art. 18, si applicherà una penalizzazione di punti 5.
5. Nel caso di mancata presentazione della domanda, o presentazione della stessa fuori dei termini previsti dall'art. 13, comma 1, da parte del gestore, relativamente alla attrazione inserita nella "graduatoria A", per tre edizioni consecutive del parco divertimenti si applicherà quanto indicato all'art. 18, comma 4.
6. Dalla data di approvazione del presente Regolamento, in riferimento alle attrazioni diverse da quelle aventi diritto di precedenza, come definite all'articolo 2, comma 1, lett. i), e comunque non facenti capo ad un gestore che risulti già titolare di una o più attrazioni inserite nella graduatoria A, verrà stilata una graduatoria definita "graduatoria B", attribuendo i seguenti punteggi:
 - a) Frequenza: 3 punti, per ogni anno di effettivo esercizio dell'attività nel parco divertimenti nell'ambito della fiera della Lazzera.
 - b) Domanda: 0,5 punti, per ogni domanda di partecipazione presentata regolarmente per la partecipazione al parco divertimenti nell'ambito della fiera della Lazzera salvo che non sia già stato attribuito il punteggio di cui sopra.
7. La mancata presentazione della domanda sino a due anni consecutivi da parte del gestore, relativamente alla attrazione inserita nella "graduatoria B", non darà luogo a penalizzazione, mentre la mancata presentazione della domanda per tre edizioni consecutive del parco divertimenti comporterà l'automatica cancellazione della stessa dalla graduatoria.
8. La "graduatoria A" e la "graduatoria B" verranno annualmente approvate con deliberazione della Giunta comunale.
9. Qualora, nell'ambito del parco divertimenti risulti disponibile un posteggio da assegnare, per il caso di rinuncia temporanea o definitiva di cui all'art. 18, dell'avente titolo, ovvero per il caso di ampliamento delle aree adibite allo spettacolo viaggiante, l'assegnazione avverrà a favore del gestore dell'attrazione con il più alto punteggio inserito nella "graduatoria B", purché nel rispetto dei limiti di cui all'art. 17, comma 2, escluso il caso di assegnazione temporanea, l'attrazione assegnataria del posto sarà inserita nella "graduatoria A" con il punteggio precedentemente maturato.
10. Qualora, secondo i criteri sopra citati non risulti possibile procedere alla assegnazione del posto, si passerà alla attrazione successiva in ordine di graduatoria.
11. A parità di punteggio fra due o più attrazioni, l'ordine nella "graduatoria B" per l'eventuale assegnazione del posto sarà stabilito in base alla data di presentazione della domanda e, in caso di ulteriore parità, tramite sorteggio da effettuarsi alla presenza dei richiedenti.

Art. 16

Attrazioni complementari

1. L'esercizio dell'attività con le attrazioni complementari di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) non dà luogo ad attribuzione di punteggio.
2. La loro collocazione è autorizzata a condizione che:
 - a) Vi sia lo spazio necessario in adiacenza all'attrazione principale gestita dall'esercente.
 - b) Non arrechino disturbo ad altri esercenti e non pregiudichino la sicurezza.

3. Le attrazioni complementari non possono essere sostituite nel diritto di frequenza con attrazioni diversamente classificate ai sensi del presente Regolamento.

Art. 17 **Sostituzione dell'attrazione**

1. Nel caso di variazione o sostituzione dell'attrazione, il gestore, salvo quanto di seguito indicato, mantiene il diritto alla concessione e la nuova attrazione subentrante viene sostituita nella posizione in graduatoria.
2. Il gestore ha facoltà di sostituire la propria attrazione con altra inserita nella propria licenza di esercizio alle seguenti condizioni :
 - a) Lo spazio a disposizione sia sufficientemente capiente ad ospitare la nuova attrazione senza creare situazioni di pericolo od intralcio.
 - b) La nuova attrazione non sia analoga ad altra adiacente.
3. La richiesta di sostituzione dell'attrazione dovrà essere presentata all'ufficio competente entro i termini di cui all'art. 13, comma 1, salvo casi documentati di forza maggiore e comunque entro 15 gg. prima della data di svolgimento.
4. Le sostituzioni potranno avvenire una sola volta ogni triennio, il computo del triennio viene fatto considerando l'anno in cui avviene la sostituzione ed i due anni successivi.

Art. 18 **Rinuncia all'installazione**

1. Nel caso di rinuncia temporanea alla installazione da parte dell'esercente, per l'edizione in corso e per comprovati motivi, il posto sarà assegnato secondo quanto stabilito dall'art. 15, cc. 9, 10 e 11.
2. Il rinunciatario conserva il punteggio maturato ai fini della assegnazione dell'area per le edizioni successive, salvo quanto al successivo comma 4.
3. La comunicazione della rinuncia all'installazione dovrà essere presentata all'ufficio competente entro i termini di cui all'art. 13, comma 1, salvo casi documentati di forza maggiore e comunque entro 15 gg. prima dello data di svolgimento.
4. La mancata presentazione della domanda o la presentazione della stessa fuori dei termini previsti dall'art. 13, comma 1, per tre edizioni consecutive, ovvero la rinuncia alla installazione per tre edizioni consecutive comporterà la decadenza ad ogni diritto di priorità in capo al gestore ad ottenere la concessione e la cancellazione dalla "graduatoria A".
5. Nel caso di rinuncia definitiva da parte dell'esercente il posto sarà assegnato secondo quanto stabilito dall'art. 15, cc. 9, 10 e 11, il rinunciatario sarà cancellato dalla graduatoria ed il suo punteggio azzerato.

Art. 19 **Ritardo nell'installazione dell'attrazione**

1. Il concessionario che senza giustificato motivo non abbia installato l'attrazione prima del passaggio della Commissione di Vigilanza è considerato rinunciatario per l'edizione corrente.
2. In caso di ritardata installazione l'interessato non potrà attivare l'attrazione senza il parere favorevole della Commissione di Vigilanza.
3. Qualora vi fossero i tempi tecnici e le condizioni, la Commissione Comunale di Vigilanza di cui all'art. 20 potrà essere costituita nuovamente per la verifica presso l'attrazionista ritardatario; con delibera della Giunta comunale verrà quantificato il rimborso delle spese da corrispondere da parte dell'interessato per la nuova costituzione della Commissione di Vigilanza.

Art. 20
Commissione comunale di Vigilanza

1. Ai fini delle verifiche di cui all'art. 80, T.U.L.P.S., nel caso di delega della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, si costituirà con provvedimento Sindacale una commissione comunale così composta :
 - a) Sindaco o suo delegato, in qualità di Presidente.
 - b) Comandante della locale Stazione dei Vigili del Fuoco o suo delegato.
 - c) Capo Ufficio Tecnico o suo delegato.
 - d) Eventuali altre figure esperte in materia elettronica, elettrotecnica.Funge da segretario un addetto della Polizia Locale.

Art. 21
Strutture di vendita di alimenti e bevande

1. Le strutture di vendita alimenti e di bevande, così come individuate nell'articolo 2, comma 1, lettera h), sono soggette alle disposizioni di legge in materia di commercio su area pubblica ed in materia igienico - sanitaria, alle norme del presente regolamento ed alle eventuali prescrizioni contenute nella concessione.
2. Le domande di partecipazione di cui al presente articolo dovranno pervenire entro i termini di cui all'art. 13, comma 1.
3. In ognuna delle aree individuate con apposito provvedimento della Giunta comunale non potrà trovare collocazione più di una struttura per la vendita di alimenti e bevande.
4. Nel rilascio della concessione, fatto salvo quanto al comma precedente, si seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 22
Funzionamento del parco divertimenti

1. L'orario di esercizio del parco divertimenti è stabilito nel provvedimento di autorizzazione ex art. 69 T.U.L.P.S. rilasciato all'esercente.
2. Il medesimo provvedimento potrà inoltre contenere ulteriori prescrizioni a cui l'esercente dovrà attenersi al fine di contenere le emissioni sonore secondo quanto dettato dalle linee guida provinciali di cui alla D.G.P. 1332 del 03/08/2015.

Art. 23
Riduzione dell'organico di parco per motivi di spazio

1. Qualora risulti necessario diminuire l'organico di parco, per motivi di spazio, per questioni di sicurezza o per altri motivi di interesse pubblico, i criteri per la scelta delle attrazioni da confermare saranno i seguenti:
 - a) Posizione nella "graduatoria A" sino a quando il parco divertimenti rimarrà organizzato su più zone, il computo della posizione in graduatoria avverrà in modo compartimentato, sulla base delle aree individuate con apposito provvedimento della Giunta comunale, così da intervenire solamente ove si renda effettivamente necessario operare la riduzione di organico.
 - b) Ulteriori criteri che verranno stabiliti con delibera della Giunta comunale qualora risultasse insufficiente il solo criterio di cui al punto sopra.
2. Alle attrazioni escluse è assegnato comunque il punteggio di frequenza e sono riammesse con priorità se vi sia disponibilità di spazio, salvo eventuali revoche o rinunce.
3. Anche riguardo a tali attrazioni trova applicazione l'art. 18, comma 4.

CAPO IV
CIRCHI ED ATTRAZIONI NON COSTITUENTI PARCO DI DIVERTIMENTO

Art. 24
Ufficio competente

1. L'ufficio competente per l'istruttoria delle pratiche di cui al presente Capo IV è il Corpo di Polizia Locale operante nel Comune di Lavis.

Art. 25
Installazione di circhi ed attrazioni non costituenti parchi divertimento

1. L'installazione di circhi ed attrazioni dello spettacolo viaggiante non costituenti parchi divertimento potrà avvenire, solo qualora risulti disponibile, una delle aree, con apposito provvedimento della Giunta comunale salvo che per eventi organizzati o patrocinati dal Comune di Lavis,.
2. E' vietata l'installazione di tali attrazioni nel periodo di svolgimento del parco divertimenti costituito in occasione della fiera della Lazzera.

Art. 26
Presentazione della domanda

1. La domanda di installazione andrà presentata almeno 60 giorni prima della data in cui si intenda procedere alla effettiva installazione.
2. La domanda dovrà essere corredata della documentazione di cui all'art. 14 del Regolamento specificando la tipologia dello spettacolo che si intende svolgere.

Art. 27
Istruttoria e svolgimento

1. Nel caso di più richieste per la medesima area, salvo che le dimensioni delle attrazioni non lo consentano, farà fede la data di presentazione della domanda.
2. L'orario di esercizio dell'attività sarà stabilito nel provvedimento di autorizzazione ex art. 69 T.U.L.P.S. rilasciato all'esercente.
3. Il medesimo provvedimento potrà inoltre contenere ulteriori prescrizioni a cui l'esercente dovrà attenersi al fine di contenere le emissioni sonore secondo quanto dettato dalle linee guida provinciali di cui alla D.G.P. 1332 del 03/08/2015.
4. La partecipazione di animali all'attività circense dovrà avvenire nel rispetto della legislazione vigente.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28
Tendoni e similari

1. L'installazione di tendoni dovrà rispettare la distanza dagli edifici circostanti di almeno 20 mt secondo quanto stabilito dal D.M. 19/08/1996.
2. La distanza fra tendoni ed attrazioni limitrofe dovrà essere di almeno 6 mt, ove per tendone, secondo la circolare n. 1. M.I.S.A. (97) del 23/01/97, è da intendersi tendo-struttura o tenso-struttura il cui telo di copertura costituisce anche tamponamento laterale.

Art. 29
Esercizio dell'attività e rappresentanza

1. Il titolare della licenza esercita personalmente l'attività.
2. E' ammessa la rappresentanza nell'esercizio dell'attività secondo quanto previsto dall'art. 116 del R.D. 06/05/1940 n. 635, regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
3. E' vietata ogni forma di sub concessione o subaffitto dell'area o dell'impianto.

Art. 30
Rinvii ed abrogazioni

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si farà riferimento alle norme che disciplinano la materia e nello specifico alla L. 337/68, al D.M. 18/05/2007 ed alle relative circolari esplicative, nonché al R.D. 773/1931, T.U.L.P.S. e relativo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 635/1940 ed inoltre ad ogni altra disposizione di legge o di Regolamento concernente la materia delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, parchi divertimento e circhi equestri.
2. Le norme regolamentari comunali in contrasto con il presente Regolamento sono abrogate.

Art. 31
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal decimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'albo pretorio.